

Protocollo d'intesa "Salute e Sicurezza - Settore Metalmeccanico"

TRA

La Sezione Imprenditori Metalmeccanici di Confindustria Siracusa in persona del suo Presidente pro-tempore, Dr.ssa Maria Pia Prestigiacomò, dal Vice presidente Dr. Giovanni Musso e dall'Ing. Giovanni Norma, assistita dall'Ing. Angelo Grasso e dal Dr. Elvio Fazzina di Confindustria Siracusa

E

le OO.SS. Provinciali della FIOM CGIL, FIM CISL e UILM UIL, in persona dei rispettivi Segretari Generali Provinciali, Sig.ri Antonio Recano, Angelo Sardella e Giorgio Miozzi

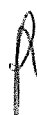
di seguito definite, ciascuno, singolarmente, come la "PARTE" e, congiuntamente, come le "PARTI"

CONSIDERATO

- Che la salute e la sicurezza sono beni fondamentali da tutelare con tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;
- Che la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il rispetto dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile delle attività produttive sono valori condivisi dalle parti a tutti i livelli e costituiscono obiettivi comuni dell'azienda e dei lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti;
- Che le PARTI intendono porre in essere interventi congiunti e concertati per salvaguardare e tutelare il patrimonio umano e professionale dell'economia siracusana;
- Che Federmeccanica, Assital, Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, con il CCNL del 5 Febbraio 2021, rinnovato il 22 novembre 2025 hanno condiviso di adottare



1



azioni formative e informative per sviluppare e diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro;

VISTO

- La necessità di elaborare delle strategie comuni per contribuire alla crescita della cultura della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
- Che il rispetto delle norme di legge e di quelle contrattuali costituisce presupposto fondamentale per la tutela dei lavoratori e delle imprese che, operando nel rispetto delle regole, sarebbero gravemente pregiudicate da comportamenti contrari o elusivi delle norme sulla sicurezza del lavoro e contrattuali posti in essere da imprese concorrenti;
- Che pur rimanendo essenziali i controlli da parte del sistema di vigilanza (INL, ASP, INAIL) in termini di qualità, quantità e frequenza, occorre contribuire a realizzare un coordinamento tra questi istituti e le parti sociali con azioni di monitoraggio, formazione e prevenzione.

concordano quanto segue:

Art.1

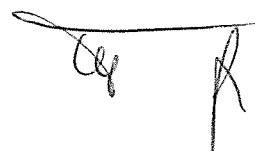
Obiettivi

Il presente protocollo si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) Informare e diffondere la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro
- b) Valutare il rischio da calore
- c) Rispettare i protocolli di sorveglianza sanitaria
- d) Garantire la corretta manutenzione dei DPI
- e) Assicurare adeguate aree di cantiere

a) Informare e diffondere la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro

La tutela della sicurezza sul lavoro non è dettata solo da normative da rispettare, ma è una responsabilità collettiva, per questo è fondamentale promuovere la cultura della salute e della sicurezza in ogni posto di lavoro attivando misure adeguate e azioni positive che permettano al lavoratore di acquisire comportamenti sani e sicuri. La promozione della cultura della sicurezza deve avvenire attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, utilizzando



un corretto modello di informazione e diffusione dei temi inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

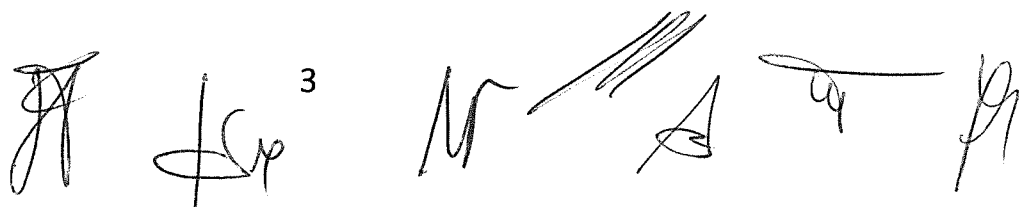
b) Valutare il rischio da calore

La salute e la sicurezza dei lavoratori passano anche dalla valutazione dello stress termico ambientale, soprattutto nei mesi estivi, durante i quali l'innalzamento delle temperature determina un aumento del rischio infortunistico. Il rischio da calore rientra nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art.28 del D.lgs. 81/2008, che richiede l'individuazione e l'adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione che tengano conto delle mansioni da svolgere, dello sforzo fisico, dei luoghi, dell'età, delle eventuali limitazioni e in generale delle caratteristiche di ogni singolo lavoratore. In questo senso occorre attivare in collaborazione con il MC una sorveglianza sanitaria specifica su fattori individuali che aumentano il rischio di effetti negativi sulla salute supportata da una corretta informazione, che può condurre il lavoratore a formulare motivata richiesta di sorveglianza sanitaria come previsto dall'art. 41 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Occorre, recependo le indicazioni diffuse dall'Assessorato Regionale della salute, *che forniscono consigli utili per la prevenzione delle patologie da calore nei luoghi di lavoro, e l'ordinanza 1/2026 emanata dalla Regione Siciliana il 12/06/2026*, favorire la rimodulazione delle attività lavorative nelle fasce orarie a maggiore esposizione al calore, anche mediante sistemi di turnazione o altre misure organizzative equivalenti.

Resta ferma la possibilità per le aziende di fare ricorso alla CIGO evocando la causale "eventi meteo". Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il Datore di lavoro o suoi delegati (Dirigenti e/o preposti) dispongono la sospensione delle lavorazioni in quanto ritengono sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive (Circolare INPS n. 139/2016 e messaggio Hermes INPS n.1856/2017).

Allo Scopo le imprese valuteranno l'utilizzo delle procedure di monitoraggio delle temperature tramite il portale Workclimate dell'INAIL e/o del sistema SIAS

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a stylized signature, a signature that appears to be 'Lep' followed by a superscript '3', a signature that looks like 'Mr', a signature with a large diagonal stroke, a signature that looks like 'A', a signature that looks like 'G', and a final signature on the far right.

della Regione Sicilia, quali strumenti di supporto alla valutazione del rischio e ad individuare le modalità di gestione di eventuali procedure di primo soccorso in caso di malore attribuibile alle alte temperature. **Rispettare i protocolli di sorveglianza sanitaria**

Le aziende devono sottoporre i lavoratori a visita medica (D.lgs. 81/2008, artt. 18 e 20). Il medico competente (MC) redige i protocolli basandosi sul DVR e gli indirizzi scientifici. Valuta i rischi dell'ambiente di lavoro e stabilisce accertamenti mirati. E' compito del Datore di lavoro assicurare il rispetto del Protocollo, collaborando con il MC e implementando le misure preventive.

Nell'ottica di implementare le misure di prevenzione e monitoraggio le Aziende si impegnano ad inserire nel paniere delle opzioni di welfare, in riferimento a quanto previsto dal CCNL dell'Industria Metalmeccanica e dell'Installazione di Impianti del 22 novembre 2025, Titolo IV art. 17, anche strumenti di assistenza sanitaria.

Le Parti si impegnano a sensibilizzare i lavoratori sul tema della prevenzione incentivando l'utilizzo dei pacchetti sanitari gratuiti previsti dal Fondo METASALUTE.

c) Garantire la corretta manutenzione dei DPI

In applicazione della classificazione prevista dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. i dispositivi di protezione individuale (DPI) non devono solo garantire la funzione di protezione del lavoratore ma devono anche mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego. Se i dispositivi non sono adeguatamente mantenuti in stato di efficienza e non sono gestiti attraverso processi controllati, rischiano di mettere in pericolo la salute del lavoratore.

Con riferimento ai DPI riutilizzabili (es. tute) – le aziende si impegnano al loro mantenimento in stato di efficienza, al ripristino igienico, al controllo funzionale e alla relativa manutenzione, ivi compreso il lavaggio.

d) Assicurare adeguate aree di cantiere

Le aziende perseverando nell'impegno comune di mantenere elevati gli standard di salubrità dell'ambiente, nella più rigorosa applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano a utilizzare e far utilizzare gli



4

strumenti di prevenzione messi a disposizione e a garantire, in conformità alla normativa vigente, adeguati servizi nei cantieri, officine o stabilimenti (spogliatoi, docce, servizi igienici, aree di parcheggio, mense etc.), assicurando che le aree di competenza siano adeguatamente servite. Periodicamente RLS e RSPP si incontreranno per esaminare i problemi inerenti a eventuali criticità che dovessero riscontrarsi.

Le parti concordano sulla necessaria collaborazione tra aziende Committenti e aziende Appaltatrici per l'adozione congiunta di idonee misure a tutela della salute e della sicurezza delle maestranze. A tal fine, si promuove l'implementazione di buone pratiche condivise quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'accesso ad aree ombreggiate o condizionate per le pause; la disponibilità immediata di acqua potabile fresca in quantità sufficiente; la previsione di zone di sosta per il recupero da stress termico e la presenza di presidi medici.

Art. 2

Costituzione del Comitato paritetico

Le Parti concordano di istituire un Comitato Paritetico sulla sicurezza sul Lavoro (*di seguito Comitato*) che è composto da sei referenti individuati rispettivamente:

- a) tre dalle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM
- b) tre dalla Sezione Imprenditori metalmeccanici di Confindustria Siracusa.

Il Comitato si riunisce presso la sede di Confindustria Siracusa, ove ha sede la Segreteria del Comitato, quando è richiesto da una delle PARTI.

Art. 3

Scopi del Comitato

Il Comitato ha i seguenti scopi:

- a) Analizza l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali nella zona industriale della provincia di Siracusa, anche in base ai dati messi a disposizione dall'INAIL e ad altri elementi utili per una migliore comprensione del fenomeno;



5

- b) Analizza i "quasi infortuni" e i "comportamenti insicuri" per prevenire il verificarsi degli infortuni;
- c) Individua e suggerisce "buone prassi" per la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- d) propone iniziative e programmi di carattere formativo/informativo al fine di elevare i livelli di conoscenza e percezione del rischio in ambiente di lavoro;
- e) individua le strategie di intervento territoriale sviluppando forme di collaborazione ritenute più idonee con altri e diversi soggetti (istituzionali e non);
- f) acquisisce dalle PARTI eventuali criticità rispetto agli obiettivi di cui all'art. 1 e si attiva per la risoluzione delle stesse

Art. 4

Impegni delle Parti

Le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d'intesa, in una logica di compartecipazione.

Art. 5

Oneri

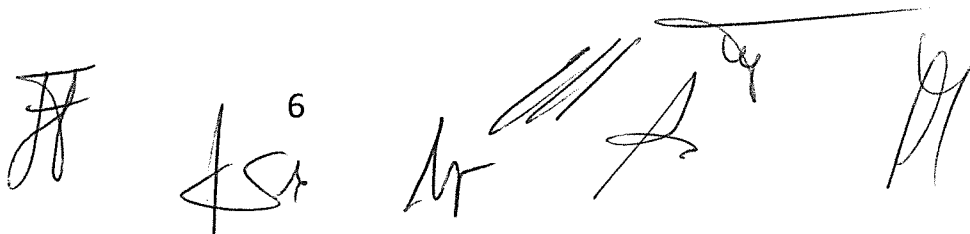
Dalla sottoscrizione del presente Protocollo non derivano oneri a carico dei sottoscrittori.

Art. 6

Verifica e durata

Le disposizioni del presente Protocollo hanno natura programmatica e di indirizzo e sono attuate nel rispetto della normativa vigente, delle previsioni del D.Lgs. 81/2008 e del CCNL applicabile.

Tale intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e verrà aggiornata periodicamente secondo le novità normative in materia. Alla scadenza



6

potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio previo assenso dei soggetti sottoscrittori.

Siracusa, 15 luglio 2026

Confindustria Siracusa Sez. Metalmeccanica

Maria Pia Prestigiacomo

Giovanni Musso

Elvio Fazzina

FIOM CGIL

Antonio Recano

FIM CISL

Angelo Sardella

UILM UIL

Giorgio Miozzi